

Servizio di lettura di mammografie di screening nell'ambito del programma regionale "Progetto Serena"-CIG7356236DF9

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Capitolato Tecnico e d'oneri ha per oggetto l'affidamento del servizio sanitario di supporto allo screening oncologico mammografico realizzato nell'ambito del programma regionale "Prevenzione Serena", che consiste nella lettura dei test mammografici da parte della Ditta fornitrice avvalendosi della propria organizzazione di mezzi, personale, attrezzature e locali.

Il servizio, che la Ditta aggiudicataria dovrà garantire, è strumentale all'attuazione del piano di attività di screening del cancro della mammella approvato dalla Regione Piemonte per l'ASL CN1 e per la popolazione femminile afferente al territorio di Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Fossano, Mondovì e Ceva e consiste in particolare nella lettura di circa **46.400** test mammografici per mesi **16**. I test mammografici sono tecnicamente eseguiti dal personale dell'ASL su sedi fisse gestite dalle SS.CC. di Radiodiagnostica dei Presidi Ospedalieri di Mondovì e di Savigliano, facenti parte del Dipartimento di Radiodiagnostica dell'ASL CN1 e dal personale della SC di Radiologia dell'ASO S.Croce e Carle di Cuneo.

La titolarità, l'autorizzazione e l'accreditamento del servizio richiesto, nonché la titolarità dei dati e il relativo trattamento, sono in capo all'ASLCN1; pertanto tutte le azioni sanitarie, tecniche ed amministrative che verranno svolte in attuazione al programma regionale dello screening, lo saranno in nome e per conto dell'ASLCN1.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è da intendersi per **mesi sedici** dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione. L'ASL si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a mesi tre e il fornitore dovrà effettuare la suppletiva fornitura senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

I primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova per cui, per ragioni di comprovata inefficienza e insoddisfazione in merito all'attuazione e alla qualità del servizio prestato dalla Ditta appaltatrice, la Committente, durante tale periodo, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso, con raccomandata A/R, di 20 giorni. In tale caso alla Ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Decorso i primi 6 mesi il contratto si intenderà automaticamente confermato per il periodo successivo.

ART. 3 - CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

► GESTIONE DEL I LIVELLO DI SCREENING MAMMOGRAFICO.

È prevista, per la Ditta aggiudicataria, l'esecuzione di letture in singolo o doppio in ambito di screening mammografico, nelle seguenti dimensioni: approssimativamente **46.400** in 16 mesi (circa 34.800 letture/anno), costituite da letture in singolo, provenienti dai Centri senologici e afferenti alle assistite di Savigliano e Mondovì e in doppio per assistite

afferenti al centro di Cuneo. Dette mammografie devono essere lette, ove disponibile, alla luce di un precedente test mammografico.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire:

- 1) la tempestiva risposta agli eventuali quesiti sulla refertazione che possano nascere in sede di secondo livello;
- 2) il costante assolvimento degli obblighi previsti nella normativa regionale (D.G.R. 111-3632 del 2.8.2006) e, in particolare, la disponibilità ad eventuali verifiche da parte del Coordinatore del Dipartimento di Prevenzione Secondaria dei Tumori n.7.

► **ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI FLUSSI DEL SERVIZIO PER LO SCREENING MAMMOGRAFICO DI I LIVELLO.**

La natura delle mammografie fornite è attualmente tanto analogica (per quanto riguarda “lo storico”), quanto digitale; rispetto a quest’ultima tipologia, il trasferimento avverrà mediante connessione cifrata e protetta attraverso Internet in via preferenziale, oppure, mediante supporti ottici/magnetici in base alle esigenze organizzative dipartimentali.

La gestione del flusso delle pellicole mammografiche e dei dischetti (mammografie di screening e precedenti da e per i centri di I livello) deve essere attuata in modo da garantire un periodo di tempo, tra l’esecuzione della mammografia e la registrazione di esito negativo nell’applicativo gestionale, che rientri per almeno il 90% dei casi **entro 21 giorni di calendario**; eventuali ritardi saranno valutati, nella loro genesi, dal Coordinatore del Dipartimento di Screening n. 7.

La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso trasmettere le letture entro il termine massimo di 15 gg dalla data di consegna dei dischetti.

Gli attori coinvolti nel processo sono:

- Radiologia Ospedale di Mondovì;
- Radiologia Ospedale di Savigliano;
- Radiologia dell’ Ospedale S. Croce di Cuneo;
- Fornitore/Service esterno.

La seguente tabella riassume il flusso delle attività:

Attività	Radiologia Mondovì	Radiologia S. Croce di Cuneo	Radiologia Savigliano	Service esterno
PO di Mondovì effettua la mammografia per i suoi pazienti				
PO di Mondovì effettua la 1° lettura ed esegue il referto su applicativo RIS				

PO di Mondovì invia il pacchetto della 1° lettura + precedenti a Fornitore/Service esterno ¹				
PO S. Croce di Cuneo effettua la mammografia per i suoi pazienti				
PO S. Croce invia CD a Savigliano				
PO di Savigliano effettua la mammografia e la 1° lettura per i suoi pazienti e referta su applicativo RIS				
PO di Savigliano invia il pacchetto del S. Croce e di se stesso + precedenti al Service esterno a Fornitore/Service esterno ¹				
Service esterno effettua la 1° lettura per il S.Croce e la 2° lettura per tutti e referta su applicativo di screening web				
Service esterno restituisce il materiale utilizzato per le letture e i precedenti a Savigliano ¹				
Savigliano effettua il 2° livello per i suoi pazienti e per quelli del S. Croce di Cuneo				
Mondovì effettua il II livello per i suoi pazienti				

¹* Le informazioni inviate al Service esterno (della Ditta aggiudicataria) comprendono anche il materiale iconografico precedente, eventualmente consegnato dalle assistite presso i centri senologici, nel momento dell'esecuzione della mammografia di screening. Dal punto di vista tecnico il Service esterno della Ditta, utilizzerà per la fase di refertazione, tramite il proprio accesso alla rete Internet, la cui banda minima dovrà essere pari ad almeno 30Mbps, una postazione di refertazione mammografica dedicata, completa di hardware, monitor diagnostici, software RIS/PACS e stampante, fornita e messa a disposizione dalla Stazione Appaltante. Essa servirà per la visualizzazione e la refertazione delle immagini relative agli esami di screening effettuati presso i centri di Mondovì e Savigliano. Fino a che l'applicativo di RIS fornito con la postazione non verrà integrato con l'applicativo di gestione dello screening, il Service dovrà utilizzare l'applicativo WEB dedicato alla gestione dello screening, messo a disposizione dall'ASL CN1 attraverso la rete Internet, per la refertazione degli esami.

E' a carico della Ditta aggiudicataria mettere a disposizione il locale con gli arredi (tavolo/scrivania e sedia) per collocare la postazione di refertazione sopra menzionata, insieme con i necessari punti di alimentazione elettrica e collegamento Internet richiesti e i costi accessori, come ad esempio l'allacciamento elettrico e il riscaldamento.

La Ditta, inoltre, dovrà propriamente utilizzare tutto il materiale componente la postazione, rispondendo di eventuali danneggiamenti anche causati da terze parti o dei furti di alcune componenti o dell'intera postazione.

La postazione di cui sopra, sarà consegnata e installata dalla Stazione Appaltante soltanto dopo che la Ditta Aggiudicataria avrà confermato di possedere i requisiti di cui sopra.

La postazione è funzionalmente preordinata alla refertazione degli esami di screening oggetto del presente disciplinare e pertanto non potrà essere utilizzata per nessun altro scopo. La Ditta aggiudicataria dovrà consentire l'accesso al locale in cui verrà posizionata la postazione al personale tecnico della Stazione Appaltante o ai tecnici delle ditte fornitrici del materiale hardware e software per le attività di installazione, manutenzione e disinstallazione al termine del periodo contrattuale.

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare l'elenco del personale medico che effettuerà la refertazione al quale verranno assegnate le credenziali di accesso al sistema.

Nella fase transitoria di installazione della postazione di refertazione da parte della Stazione Appaltante e in ogni situazione di blocco delle procedure informatiche, deve essere garantita la continuità del flusso dei dati relativo alle immagini prodotte tramite CD o altri supporti.

A tal fine, per garantire la corretta gestione delle immagini (rischi di smarrimento dei precedenti, allineamento immediato in sede di refertazione tra immagine attuale e precedente, tempistica di refertazione rispetto a casi in giornate ravvicinate) il confezionamento dei CD dei precedenti esami digitali è predisposto in modo tale che, per ciascuna giornata, sia scritto un relativo CD contenente detti precedenti delle medesime assistite.

Resta inteso che il flusso dei dati trasmessi al Service (alla Ditta) dovrà prevedere l'invio di precedenti analogici su pellicola radiografica.

► **Registrazione dei dati:** i dati di attività saranno in seguito registrati sia sul software fornito dall'ASL, che sulle schede di refertazione fornite dalla ditta aggiudicataria.

ART.4 - PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA'

I medici che verranno utilizzati per l'attività di screening dovranno essere provvisti delle idonee abilitazioni professionali e di adeguata e documentata specializzazione, formazione ed esperienza professionale nel settore oggetto dell'appalto. In sede di stipula del contratto, la Ditta affidataria dovrà indicare almeno quattro nominativi dei Medici esperti in

screening mammografico, al fine di consentire alla ASL un controllo sulle risorse effettivamente utilizzate.

Il servizio oggetto del contratto affidato alla Ditta dovrà attuarsi sotto la responsabilità di un dirigente medico con funzione di direzione sanitaria. Il nominativo di tale dirigente dovrà essere comunicato all'ASL prima della stipula del contratto.

La ditta fornitrice sarà direttamente responsabile, in via esclusiva, dei danni arrecati all'amministrazione o a terzi, dall'omesso, tardivo, inesatto adempimento del servizio, inclusi i danni imputabili ad eventuali errori professionali.

A tal fine, la ditta appaltatrice si impegna a stipulare una polizza assicurativa RCT, con massimale unico per evento e per anno non inferiore ad euro 1.000.000,00, col limite di euro 500.000,00 per persona, per tenere indenne l'ASL da qualsiasi pretesa risarcitoria direttamente riferita alle prestazioni oggetto dell'appalto, La ditta risponde comunque per i casi di superamento dei massimali o non operatività della polizza assicurativa.

L'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, è tenuta, su richiesta dell'ASL, alla consegna di copia della suddetta polizza.

ART. 5 -TUTELA DELLA PRIVACY E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Tutto il personale della Ditta addetto al servizio è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione ai dati sensibili cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del servizio. Pertanto, lo stesso, a cura dell'Impresa, deve essere opportunamente istruito.

La Ditta deve mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni (anche relative in genere alle attività dell'Azienda Sanitaria) delle quali dovesse venire a conoscenza, pur incidentalmente, nell'esecuzione del contratto, e vincola allo stesso rispetto tutti i propri dipendenti, consulenti, o collaboratori che a vario titolo dovessero venire a conoscenza di informazioni anche relative alle attività dell'Azienda Sanitaria.

In tal senso, la Ditta deve informare i propri collaboratori sul rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, fornendo a questi indicazioni sul corretto uso dei dati e vigilare sull'osservanza delle disposizioni impartite.

La Ditta, pertanto, nell'espletamento dell'incarico sarà tenuta allo scrupoloso rispetto del citato D.Lgs. e di tutti i relativi provvedimenti di attuazione, modificazione ed integrazione, pena la nullità del contratto. L'affidatario del servizio non deve gestire in proprio alcuna richiesta ricevuta da terzi inerente l'acquisizione e divulgazione di informazioni, dati, notizie, documentazione riguardanti l'attività svolta.

-INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs 196/2003.

Per quanto concerne la riservatezza e protezione dei dati, l'aggiudicatario del servizio dovrà operare nel pieno rispetto delle normative vigenti e in particolare di quanto previsto

dal D.Lgs. 196/2003 impegnandosi ad accettare la nomina a responsabile per i trattamenti dei dati personali che si renderanno strettamente necessari per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento dei relativi obblighi. Tale nomina verrà formalizzata all'atto della stipula del contratto.

ART. 6 - CONDOTTA DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

Tutto il personale impegnato all'espletamento del servizio deve attenersi al segreto professionale e d'ufficio nel trattamento dei dati, così come rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti.

il personale della Ditta deve in particolare:

- collaborare con diligenza, ottemperando alle disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Azienda Sanitaria, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
- non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui si trovasse a disporre;
- eseguire con sollecitudine le disposizioni inerenti l'espletamento del servizio impartite dall'Azienda Sanitaria;
- non avvalersi di quanto è di proprietà dell'Azienda Sanitaria per ragioni che non siano di servizio;
- non chiedere né accettare a qualsiasi titolo compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- avere cura dei beni eventualmente a lui affidati.

L'Impresa e, per conto della medesima, il personale alle sue dipendenze, deve uniformarsi a tutte le norme generali e speciali adottate dall'Azienda, incluse quelle previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento, pubblicati sul sito internet dell'ASL, all'indirizzo:<http://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-corrruzione/>. In caso di violazione delle disposizioni del Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 da parte dei dipendenti e collaboratori dell'Impresa, la stessa sarà tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'Azienda Sanitaria, nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenire la reiterazione delle violazioni del codice. La mancata osservanza del sovra specificato obbligo comporta la risoluzione del contratto.

ART.7- ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE IN MATERIA DI SICUREZZA

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi salariali, obblighi previdenziali ed assicurativi e ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro. L'Impresa riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa e il proprio personale dipendente.

Nei confronti del proprio personale, la Ditta dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali di categoria, nazionali, regionali, provinciali ed aziendali, riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

E' fatto obbligo alla ditta, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda sanitaria o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

A seguito di valutazione condotta dal servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASL, la fornitura oggetto di gara, non è soggetta rischi d'interferenza e pertanto non viene previsto tale titolo alcun onere di spesa.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria dovrà depositare la garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. sotto forma di cauzione o fideiussione. Tale deposito cauzionale dovrà essere posto a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso con l'ASL e costituito a garanzia della buona esecuzione dello stesso, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l' Azienda avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia da parte della Ditta al servizio in argomento e oltre a determinare l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede d'offerta da parte della stazione appaltante comporta la risoluzione ipso iure del contratto con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta dall'ASL per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. Considerata la particolare natura delle attività, la Ditta affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.

ART. 10 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione delle letture degli esami mammografici da parte della Ditta aggiudicataria, vale a dire in caso di superamento del termine massimo

di 15 gg dalla data di consegna dei dischetti di cui al precedente art.3, da parte degli operatori dell'ASL alla Ditta aggiudicataria , sarà applicata una penale di € 200,00.

In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti tecnici stabiliti e contenuti nel presente Capitolato Tecnico, l'Amministrazione contesterà l'inadempienza alla Ditta mediante raccomandata A.R o via PEC, concedendo un termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della contestazione d'addebito per l'adeguamento alle regole e alle caratteristiche di esecuzione delle disposizioni ivi contenute.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo entro tale termine perentorio l'Amministrazione potrà procedere ad incamerare il deposito cauzionale e a risolvere il rapporto contrattuale, nonché ad assegnare ad altra ditta il servizio, addebitando al fornitore inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute.

L'Impresa non potrà addurre a giustificazione delle proprie inadempienze fatti o circostanze influenti sul servizio che, ancorché prevedibili e/o previsti, non siano stati preventivamente comunicati per iscritto.

L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni, né qualsiasi altra azione legale che l'Azienda Sanitaria intenda eventualmente intraprendere

Non si farà luogo al pagamento di fatture finché la Ditta aggiudicataria non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute dall'Ente conseguenti alle inadempienze contrattuali.

ART. 11- CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASL eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto dell'art.111, comma 2, del Dlgs 50/2016.

Il servizio offerto dalla ditta aggiudicataria sarà oggetto di verifica periodica in merito al rispetto dei tempi, modi e qualità di esecuzione e refertazione degli esami, con possibilità, in caso di inadempienza, di risoluzione del contratto ai sensi e agli effetti della normativa vigente.

ART.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia, nei casi e alle condizioni previste all'art.108 comma 1 lett. a) b) c) del Dlgs 50/2016 mentre ne ha l'obbligo qualora, nei confronti dell'appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo di cui al comma 2 lettere a) e b).

L'appaltatore ha diritto, in ogni caso, soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Con la risoluzione del contratto, sorge in capo all'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi il servizio o all'Impresa risultata seconda nella graduatoria esitata dalla procedura di gara. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte.

In tal caso, le eventuali maggiori spese che l'ASL dovrà sostenere per il residuo periodo contrattuale, saranno a carico della Ditta inadempiente.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'Impresa, l'Azienda Sanitaria potrà procedere ad intraprendere le azioni che ritenga opportune a tutela dei propri interessi, quale l'azione per il risarcimento del maggior danno conseguente alla mancata esecuzione del servizio e/o all'affidamento dell'esecuzione dello stesso ad altra Impresa in danno dell'Impresa, a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Con la risoluzione del contratto, sorge in capo all'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi il servizio o all'Impresa risultata seconda nella graduatoria esitata dalla procedura di gara. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte.

ART. 13 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI E RECESSO CONTRATTUALE DA PARTE DELLA AZIENDA SANITARIA.

Si rimanda all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 circa la modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Ai sensi dell'art. 109 del del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria tramite PEC. In caso di recesso dell'ASL CN1, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, al netto delle penali eventualmente comminate, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.

ART.14 - FATTURAZIONE ON-LINE E PAGAMENTI

Secondo le previsioni della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L.n.66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture nei confronti delle singole ASR dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze.

La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura. La fatturazione è su base annuale per ogni anno di durata del contratto. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Il corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà corrisposto mensilmente e previo parere favorevole del DEC nominato dalla Stazione. Le fatture mensili potranno essere emesse solo per le refertazioni/letture effettivamente eseguite e dovranno obbligatoriamente riportare:

- a) dettaglio delle attività svolte
- b) codice CIG assegnato per la presente procedura;
- c) numero ordinativo;
- d) corrispettivi unitari e totali secondo i prezzi pattuiti.

ART. 15 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme riportate nel disciplinare di gara , le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché le norme del Codice Civile.

ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Cuneo. L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Ditta di sospendere il servizio.
